

Interpello delle Entrate sulle condizioni di applicabilità della riduzione dei termini

L'e-fattura mette fretta al fisco

Emissione volontaria tra i presupposti per il beneficio

DI FRANCO RICCA

L'emissione volontaria della fattura elettronica per le operazioni non soggette all'obbligo realizza uno dei presupposti occorrenti per beneficiare della riduzione dei termini per la notifica degli accertamenti tributari. Se emessa prima dell'erogazione della prestazione, la fattura anticipa il momento impositivo ai fini dell'Iva e rende non necessario il rilascio del documento commerciale all'atto del completamento del servizio. Queste alcune precisazioni rese dall'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 331 dell'11 maggio 2021, sollecitata da un'impresa industriale che aveva chiesto lumi in merito alle condizioni di applicabilità del beneficio della riduzione dei termini, in relazione alle proprie operazioni marginali costituite dai corrispettivi del servizio di mensa ai dipendenti, trattenuti periodicamente dalla busta paga. Al fine di conseguire tale beneficio, previsto dall'art. 3 del dlgs n. 127/2015, l'impresa rappresentava di avere posto in essere spontaneamente una complessa procedura di rilevazione fiscale di dette operazioni, basata sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate, previo rilascio del documento commerciale, che addirittura implica, in taluni casi, la doppia contabilizzazione dell'Iva dovuta. Questa procedura, dettagliatamente descritta nel lungo quesito, che l'istante chiedeva di poter semplificare, è stata peraltro ritenuta dall'agenzia inidonea allo scopo, per le criticità spiegate nella risposta.

Quanto al suaccennato beneficio, l'agenzia osserva che la norma, più volte modificata, nella versione attualmente in

vigore accorda la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) ai soggetti passivi che, congiuntamente:

- documentano le operazioni tramite fattura elettronica via Sdi e/o mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri; la prima modalità (fattura elettronica), peraltro, è sempre utilizzabile, nella forma della fatturazione immediata o differita, in alternativa alla seconda (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi)

- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

L'agenzia ricorda poi che, ai sensi del dm 4 agosto 2016, è altresì necessario indicare nella dichiarazione annuale dei redditi l'esistenza dei presupposti per il beneficio, e che tutti i pagamenti oltre la soglia di 500 euro devono avvenire con gli strumenti tracciabili indicati nell'articolo 3 del dm, ai quali può ritenersi equiparabile la trattenuta del corrispettivo in busta paga.

In merito alla realizzazione del primo presupposto, quindi, dopo avere ricordato la disciplina del documento commerciale che deve assistere la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, l'agenzia osserva che, in alternativa a tale adempimento, il contribuente, in relazione ai corrispettivi del servizio di mensa, può emettere fatture elettroniche via Sdi.

In tal caso, se per esigenze organizzative viene emessa fattura immediata prima del completamento del servizio, indipendentemente dal successivo pagamento (che avverrà secondo gli accordi tra le parti), in relazione ai pasti che saranno erogati nel corso

di un certo arco temporale, si realizza l'anticipazione dell'Iva e non sarà necessario rilasciare il documento commerciale all'atto delle somministrazioni.

Qualora non sia emessa in anticipo, la fattura seguirà il completamento dell'operazione; questo perché, assolvendo anche la funzione di certificazione del corrispettivo, la fattura dovrà comunque essere rilasciata al completamento della prestazione (e non nei dodici giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, vale a dire, per le prestazioni di servizi, al pagamento del corrispettivo, termine previsto in via ordinaria per l'emissione della fattura). In proposito, l'agenzia richiama la modifica che la legge di bilancio 2021 ha apportato all'art. 2, comma 5, del dlgs n. 127/2015.

È inoltre possibile ricorrere alla fatturazione differita, emettendo la fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (pagamento del corrispettivo secondo gli accordi tra le parti, per esempio ogni trimestre), nel rispetto dell'onere di tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del dpr 633/72. In questo caso, tuttavia, l'erogazione di ciascuna prestazione, vale a dire la somministrazione di ciascun pasto, deve essere accompagnata dal rilascio del documento commerciale avente le caratteristiche di cui al dm 7 dicembre 2016.

— © Riproduzione riservata —

